

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1951

(105<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Rigetto)

« Modificazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 » (N. 1717) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore . . . . . Pag. 1056

(Discussione e approvazione)

« Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste » (N. 1926) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MOTT, relatore . . . . . 1056

(Discussione)

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi

già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (N. 1954):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1058  
TOMÈ, relatore . . . . . 1057  
RUGGERI . . . . . 1058  
OTTANI . . . . . 1058  
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 1058

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (N. 1797):

PRESIDENTE . . . . . 1062, 1063  
TOMÈ, relatore . . . . . 1059, 1060, 1061, 1062  
RUGGERI . . . . . 1059, 1060, 1061  
BERTONE . . . . . 1061, 1062  
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 1061

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pontremoli, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè e Valmarana.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

VALMARANA, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Rigetto del disegno di legge di iniziativa del deputato Costa: « Modificazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 » (N. 1717) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge del deputato Costa: « Modificazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ».

Il disegno di legge è composto di un unico articolo di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. La disposizione contenuta nel presente disegno di legge, d'iniziativa dell'onorevole Costa, potrà trovare la sua sede più opportuna nel disegno di legge sulla finanza locale attualmente all'esame dell'Assemblea.

Propongo pertanto, con la riserva di fare eventualmente luogo alla norma in quella sede, di respingere il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste » (N. 1926) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sulla entrata, a favore della industrializzazione di Trieste ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. È stata istituita nel territorio libero di Trieste, da parte del Governo militare alleato, una zona industriale, con l'esenzione, fra l'altro, dall'imposta generale sull'entrata per i materiali e i macchinari da destinarsi agli impianti industriali in essa situati. Da questa esenzione però sono esclusi i macchinari acquistati in Italia, non avendo evidentemente il provvedimento del Governo militare alleato efficacia oltre i limiti del territorio libero. Evidenti ragioni di opportunità politica ed economica consigliano di far rientrare in detta estensione anche gli acquisti effettuati in Italia, anche perchè le Autorità alleate, per giungere al medesimo risultato per altra via, avrebbero manifestato l'intenzione di far procedere alla restituzione agli interessati del tributo assolto per i prodotti provenienti dall'Italia, il che farebbe ricadere sul bilancio italiano l'onere di una agevolazione che formalmente emanerebbe da dette autorità.

Il presente disegno di legge provvede alla agevolazione fiscale di cui sopra e pertanto ne propongo alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

Fino al 30 giugno 1960 l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti, è esente dall'imposta sulla entrata.

Analogo beneficio si applica per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Ai fini del trattamento tributario previsto all'articolo precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza di Trieste, la quale accerta per mezzo dei competenti organi tecnici la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalla imposta.

Sulle fatture emesse per l'acquisto di materiali e macchinari destinati ad essere impiegati od installati negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, devono essere riportati a cura della ditta venditrice, ai fini dell'esenzione dall'imposta, gli estremi del provvedimento emanato dall'Intendenza di finanza di Trieste.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (N. 1954).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. La Società Ala Italiana possedeva in Venezia, in località San Nicolò di Lido, un complesso di impianti industriali per la produzione dei pezzi di ricambio di velivoli e per la fornitura di altre attrezzature di carattere aeronautico. Tali impianti vennero distrutti durante la guerra quasi integralmente.

Cessata la guerra, nel 1947 il Ministero della difesa concesse alla Società Officine Aeronavali l'uso di quanto era rimasto degli edifici e del suolo su cui essi sorgevano, affidandole il compito di ricostruire gli impianti e di ridar

lavoro alle maestranze specializzate già esistenti *in loco*. La Società non ebbe, a questo scopo, nessuna sovvenzione da parte dello Stato ed affrontò la ricostruzione esclusivamente con propri capitali, riuscendo a rimettere in efficienza questo non trascurabile complesso industriale. Gli operai impiegati nella produzione attualmente superano il migliaio.

Detta Società, però, a seguito di ritardi e di inadempienze nel pagamento delle commesse eseguite, si è venuta a trovare in una situazione finanziaria piuttosto pesante, vedendosi costretta a ricorrere a finanziamenti.

Per ottenerli le occorre, onde poter prestare idonea garanzia, essere proprietaria del suolo di sedime degli impianti. Ma il suolo è di pertinenza dello Stato, ed originariamente era bene demaniale. In seguito il Governo, avendo preso impegno di venire incontro alle esigenze della Società Officine Aeronavali, provvide con decreto del gennaio 1951 a sdemanializzare il terreno stesso, trasformandolo in bene patrimoniale e rendendolo con ciò commerciabile. Si tratta ora di dare attuazione all'impegno, se non formale almeno morale, che il Governo si è assunto con quell'atto nei confronti della Società, e di vendere il suolo in questione a trattativa privata, come non sarebbe consentito, dato il volere, delle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Con il presente disegno di legge siamo chiamati a concedere autorizzazione in tal senso.

Il valore commerciale del fondo è stato valutato, da competenti Commissioni, sui 20 milioni di lire, pari a circa lire 475 al metro quadrato. Questa valutazione, che a prima vista potrebbe sembrare piuttosto bassa, è giustificata dal fatto che gli impianti in questione si trovano situati in contiguità di un campo di aviazione di pertinenza dello Stato, il che comporta una serie notevole di limitazioni e di rischi. Altro elemento che concorre a deprezzare il valore del fondo è rappresentato dal fatto che in esso fondo esisteva in passato un forte, trasformato poi in un rifugio antiaereo.

Comunque, al di sopra delle considerazioni di carattere puramente commerciale, le quali a mio avviso dovrebbero essere risolte dal Ministero in sede di esecuzione e non dal potere legislativo in sede di deliberazione della norma,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

105ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

resta la considerazione di carattere fondamentale che, trovandosi l'industria di che trattasi nella necessità di consolidarsi entro brevissimo tempo, onde evitare una grave situazione di dissesto, sussistono anche preoccupazioni di carattere sociale in ordine al pericolo di una disoccupazione delle maestranze che dovrebbero indurci ad esaudire le richieste della Società, la quale — non va dimenticato — ha avuto il merito di ricostruire gli impianti senza richiedere contribuzioni da parte dello Stato, a differenza di quanto è avvenuto per la maggior parte delle industrie nazionali.

Tutto ciò considerato, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Debbo considerare, con un certo compiacimento, che in questo caso almeno si è cercato di salvare la forma, perchè, come al solito, non si è richiesto l'intervento finanziario diretto dello Stato per salvare un'industria dal fallimento.

Si tratta di una agevolazione indiretta, anzichè di un finanziamento diretto o di un assorbimento fra le aziende controllate dello Stato.

**RUGGERI.** Concordo nel dire che si tratta in definitiva di una forma indiretta di finanziamento. Non c'è infatti alcun dubbio che il prezzo di 500 lire al metro quadrato è estremamente basso.

Poichè la ragione principale con la quale si motiva questa vendita a trattativa privata è quella di evitare minacciati licenziamenti, vorremmo da parte nostra che su questo punto ci si desse una concreta garanzia e che, magari attraverso un ordine del giorno, la Commissione precisasse che motivo principale del provvedimento è appunto la necessità di non creare nuovi disoccupati.

**OTTANI.** In via di ipotesi si potrebbe avere il dubbio che la Società Officine Aeronavali, o per esuberanza dell'area acquistata o per trasferimento di sede, rivendesse poi l'area medesima ad un prezzo molto maggiorato rispetto a quello in base al quale l'acquista ora dello Stato. Di più, non vorrei che accadesse l'assurdo che lo Stato, dovendo ampliare il vicino aeroporto, si trovasse nella necessità di ricomprare dalla Società una parte del fondo pagandola ad un prezzo assai maggiore.

**PRESIDENTE.** È questa una preoccupazione non del tutto infondata.

**TOMÈ, relatore.** Si potrebbe ovviare a ciò stabilendo che, qualora la Società decidesse di vendere, sia dato un diritto di prelazione allo Stato al valore di vendita.

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Una simile disposizione verrebbe a costituire una forte limitazione della garanzia che il terreno rappresenta per gli Enti finanziatori. Si finirebbe, insomma, col togliere con una mano quello che si concede con l'altra. Un terreno gravato di un vincolo di questo genere evidentemente ha un valore molto minore e quindi garantisce assai meno agli effetti dei finanziamenti richiesti.

Mi rendo conto della ragionevolezza dell'osservazione del senatore Ottani, pregherei però di studiare una formula che non ponga un vincolo così pesante.

**PRESIDENTE.** È certamente necessario che chi concede il prestito abbia una idonea garanzia nei confronti di eventuali inadempienze. Ritengo, però, che se noi stabiliamo un diritto di prelazione dei terreni disponibili a favore dello Stato, senza indicare il prezzo d'origine, ma secondo un indice che tenga conto della svalutazione monetaria, gli istituti finanziatori non abbiano motivo di ritenere insufficiente la garanzia.

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Se si dispone che lo Stato ha un diritto di prelazione al prezzo corrente al momento in cui si vorrà attuare la vendita privata o si addiverrà alla vendita giudiziaria nel caso di inadempienza, sono anch'io d'accordo sul fatto che l'Istituto finanziatore non può considerare diminuita la propria garanzia.

In un primo tempo però si era parlato di prelazione secondo il prezzo di vendita attuale, il che è una cosa del tutto diversa.

In ogni caso, io comprendo le preoccupazioni che sono state qui affacciate, so anche però che la rogazione di un atto del genere è estremamente difficile e spesso il semplice cambiamento di una clausola ne può modificare tutta l'economia. Pregherei, perciò, la Commissione di sospendere la discussione del disegno di legge per darmi modo di studiare come possa inserirsi nell'atto di concessione una clausola del genere di quella proposta.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

105ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge sarà proseguita nella prossima riunione.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (N. 1797).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra ».

TOMÈ, *relatore*. Nella riunione del 4 ottobre scorso, al momento del passaggio alla discussione degli articoli, era stato chiesto se il decreto istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra fosse stato o no ratificato. Fatte le necessarie ricerche, risulta che quel decreto non è stato ratificato e si trova tuttora allo esame della Camera dei deputati. Mi sembra però che la mancata ratifica del decreto non debba costituire una remora all'approvazione da parte nostra di questo disegno di legge che modifica il decreto stesso. Il pericolo che la Camera apporti emendamenti a quel decreto senza tener conto delle modifiche che noi oggi possiamo approvare, può essere evitato se noi informeremo la Camera dei deputati del disegno di legge da noi approvato.

In tal caso la Camera dei deputati troverà certamente opportuno ratificare il decreto originario in modo da non creare scencerti con le norme che da noi saranno state approvate.

Penso quindi che noi possiamo senz'altro passare alla discussione degli articoli ai quali io mi riservo di proporre emendamenti, in relazione alla discussione da noi fatta in precedenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

A coadiuvare il Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

TOMÈ, *relatore*. Questo articolo prevede la possibilità della nomina di due vice commissari per coadiuvare il Commissario attuale. Ciò per accelerare il disbrigo delle pratiche, perchè non è possibile che un solo funzionario possa sobbarcarsi al faticoso lavoro di rivedere definitivamente e di decidere in merito al lavoro preliminare che viene compiuto da parecchie decine di impiegati. Si tratta, comunque, di una facoltà, perchè la legge non prescrive che i due Vice commissari debbano essere effettivamente nominati.

RUGGERI. Propongo che la facoltà di nomina sia limitata a un solo Vice commissario, tanto più che, con il disposto dell'articolo 3, la legge detta una norma per sveltire la liquidazione delle pratiche. Con questo articolo 3 noi concediamo, e io son d'accordo che così debba essere, la possibilità di una liquidazione in via breve. Pertanto ritengo che un solo Vice commissario possa essere sufficiente, dato che fino adesso il lavoro è stato sbrigato dal solo Commissario.

TOMÈ, *relatore*. Effettivamente con gli articoli successivi noi stabiliremo norme che permetteranno il disbrigo di circa i due terzi delle pratiche senza che il Commissario debba sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Pertanto propongo che si sospenda la discussione dell'articolo 1 in attesa dell'approvazione degli altri articoli.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, può essere designato il funzionario chiamato a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti dell'ufficio di segreteria conservano l'incarico, anche se collocati a riposo per anzianità.

TOMÈ, *relatore*. Nel corso della discussione generale fu fatta rilevare l'opportunità di emendare l'articolo nel senso di sopprimere il secondo capoverso. Io propongo formalmente tale emendamento.

Inoltre penso che anche la dizione della prima parte dell'articolo 2 debba essere perfezionata. A tal fine propongo la seguente dizione:

« Con decreto del Ministro del tesoro può essere designato un funzionario a coadiuvare il dirigente l'Ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento ».

RUGGERI. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 2 nel solo primo comma secondo il testo proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Quando il credito denunciato non ecceda le lire centomila, il Commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del Comitato, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo, dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire duecentomila.

TOMÈ, *relatore*. Desidero qui richiamare l'attenzione dei colleghi su due punti.

In primo luogo, tenuto presente che coloro che vantano crediti presentano delle denunce al Commissariato, ma considerando che i cre-

diti possono essere relativi a più contratti, e ritenuto che sostanzialmente la difficoltà di liquidazione o meno è relativa ai singoli contratti e non al complesso delle richieste inerenti a tutti i contratti messi in una stessa denuncia, a me pare che, ai fini della semplificazione della procedura, si debba far riferimento non al credito denunciato, che può comprendere più contratti, ma all'importo dei singoli contratti compresi nella denuncia. Pertanto in luogo delle parole: « Quando il credito denunciato non ecceda... » io propongo che si pongano le altre: « Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda... ».

L'altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione è l'entità delle somme che a mio giudizio dovrebbe essere elevata. Propongo pertanto che, nel primo comma dell'articolo 3, in luogo della parola « centomila » si ponga la parola « duecentomila » e che, nel secondo comma, in luogo della parola « duecentomila », si ponga l'altra « quattrocentomila ».

RUGGERI. Faccio osservare che nell'articolo 3 si fa riferimento ad una facoltà che è consentita al solo Commissario. Non sarebbe opportuno riferirsi anche al Vice commissario?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È sottinteso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nella formulazione proposta dal relatore, che è la seguente:

« Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il Commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

« Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo, dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire quattrocentomila ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dell'articolo 14

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

105ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono liquidate dal Commissario ed imputate sul capitolo 633 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e corrispondente per gli esercizi successivi.

Resta ferma la competenza del Ministro del tesoro per la liquidazione delle indennità di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo predetto.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per l'esecuzione del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, della legge 24 ottobre 1949, n. 810, e della presente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nel proprio bilancio, e ciò anche per gli esercizi successivi al 1947-48, le variazioni occorrenti, istituendo anche nuovi capitoli di spesa.

TOMÈ, *relatore*. Questo articolo è stato inserito per superare le eccezioni sollevate in proposito dalla Corte dei conti.

Prima della istituzione del Commissariato, le spese per la liquidazione dei contratti di guerra gravavano sugli stati di previsione dei diversi Ministeri interessati.

Con l'istituzione del Commissariato, gli stanziamenti relativi furono riuniti ed inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Senonchè questa norma poteva lasciare supporre che si riferisse al solo esercizio finanziario 1947-48. Donde le eccezioni della Corte dei conti. Senonchè il Parlamento ha approvato gli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi successivi che recavano appunto quegli stanziamenti, per cui la questione può ritenersi superata.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta del relatore di soppressione dell'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 6 che diviene articolo 5, di cui do lettura:

#### Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 1950 al termine del terzo mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

RUGGERI. Sono decisamente contrario a questo articolo perchè, a distanza di sette anni, non è ammissibile che questi contratti di guerra siano presentati solo oggi. Del resto già nel 1948 è stata data una proroga che è già scaduta: se continuiamo di questo passo non si finisce più.

TOMÈ, *relatore*. Mi è stato detto che in casi concreti si è verificato il fatto che piccoli o medi imprenditori, non essendo a conoscenza dell'esistenza della legge, si ritenevano a posto perchè avevano avanzato richieste di carattere generico presso i Commissariati militari, con i quali avevano stipulato i contratti, presso altre Amministrazioni statali, come le Intendenze di finanza o altre. In questo convincimento sono andati avanti fino al momento in cui si sono trovati di fronte ad un termine già scaduto.

Le domande nuove, intendiamoci, sono state presentate con una certa assicurazione morale che avrebbero trovato evasione, in quanto gli organi esecutivi riconoscevano la situazione anormale che si era verificata.

Ad ogni modo bisogna tener presente che le domande presentate dallo scadere del termine fino al 20 settembre 1951, sono 585, per l'ammontare complessivo di 630 milioni.

BERTONE. Se noi teniamo ancora aperti i termini fino a tre mesi, con la pubblicazione di questa legge ci troveremo di fronte a nuovi miliardi da liquidare. Io direi di evadere semplicemente le domande già presentate.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se vogliamo introdurre una disposizione equitativa per coloro che comunque non erano a conoscenza delle disposizioni di legge, dobbiamo almeno fissare il termine fino ad

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

105ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

oggi, insomma un termine aperto anche di poco, altrimenti questa disposizione diventerà inoperante.

BERTONE. Sono dell'avviso che bisogna tener fermo il termine che era fissato dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Se ci sono ditte che per errore, invece di presentare la domanda all'ufficio competente, che era il Commissariato previsto dal decreto su citato, l'hanno presentata ed altri uffici governativi, io direi di sistemare i contratti di questi ultimi, ma domande nuove non ne ammetterei.

TOMÈ, *relatore*. Mi pare che la soluzione proposta dal collega Bertone sia troppo semplicistica, perchè dovete pensare che, ad esempio, in certe zone del nord Italia abbiamo avuto una situazione anormale, per la presenza — come è accaduto nel Friuli — del Comando alleato, il quale aveva anche funzioni di governo civile.

Inoltre bisogna tener presente che, prima della legge istitutiva di questo Commissariato, erano le singole Amministrazioni di Stato, dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Marina, ecc., che procedevano alla liquidazione dei contratti. Con l'istituzione dell'Alto Commissariato si è verificata una situazione fluida per le pratiche in corso di evasione presso le singole Amministrazioni.

BERTONE. Ripeto che possiamo stabilire che le domande presentate ai vari uffici governativi entro il termine di cui al decreto del marzo 1948, sono ugualmente ritenute valide. Non direi altro.

PRESIDENTE. Si potrebbero inserire dopo le parole «contratti non ancora definiti» le altre «comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949». In questo modo diamo la sanatoria a tutte le domande presentate fino al 31 dicembre 1949 ad uffici che non siano quelli del Commissariato.

TOMÈ, *relatore*. A mio avviso bisogna sopprimere anche le parole «non ancora definiti», e dopo le parole «si applicano anche» aggiungere come ha proposto il Presidente, «ai contratti comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949», sopprimendo tutta la restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6 che diviene articolo 5 e che, con le varie modifiche suggerite, suonerebbe così:

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti, si applicano anche ai contratti comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 7 di cui do lettura:

Art. 7.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge per un ammontare presumibile di 300 milioni di lire, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 635 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

TOMÈ, *relatore*. Propongo alla Commissione la soppressione di questo articolo, che è reso superfluo dalla soppressione da noi votata della disposizione che riapriva i termini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 7 formulata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 8 di cui do lettura e che diverrà l'articolo 6:

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Ritorniamo all'articolo 1 che avevamo lasciato in sospenso per decidere se lasciare la facoltà di nomina estesa a due Vice commissari, oppure limitarla ad uno.



V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

105ª RIUNIONE (16 novembre 1951)

Ne do nuovamente lettura:

Art. 1.

A coadiuvare il Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'articolo-1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Chiedo al senatore Ruggeri se insiste nella sua proposta di limitare la facoltà di nomina ad un solo Vice commissario.

RUGGERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dalla discussione risulta comunque il voto della Commissione affinché il Governo si limiti, se possibile, alla nomina di un solo Vice commissario.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate al testo del disegno di legge, anche il titolo resta così modificato:

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relativo alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,05.